

Regolamento organizzativo per i corsi interaziendali impiegata/impiegato di commercio AFC del ramo di formazione e d'esame «assicurazioni malattie e assicurazioni sociali»

Considerando

- l'ordinanza della SEFRI sulla formazione professionale di base Impiegata di commercio / Impiegato di commercio con attestato federale di capacità (AFC) del 16 agosto 2021
- il piano di formazione Impiegata di commercio / Impiegato di commercio (AFC) del 16 agosto 2021 – e allegato 2, punto A2.10
- le disposizioni esecutive per la procedura di qualificazione con esame finale del 3 novembre 2021 (versione 2.0 del 27 gennaio 2022)
- il regolamento quadro della CSRFC per i corsi interaziendali del 27 gennaio 2022
- gli statuti di santésuisse

santésuisse emana il presente regolamento organizzativo per i corsi interaziendali in qualità di organizzazione responsabile del ramo assicurazioni malattie e assicurazioni sociali.

Art. 1 In generale

Il ramo di formazione e d'esame assicurazioni malattie e assicurazioni sociali è consapevole di dover garantire e sviluppare la qualità dei propri corsi interaziendali. Esso assicura la partecipazione e la collaborazione nello scambio e nelle misure finalizzati alla garanzia della qualità della CSRFC secondo il regolamento quadro della CSRFC per i corsi interaziendali.

Art. 2 Organi e compiti: in generale

La direzione del ramo formazione e d'esame incombe alla direzione del settore Formazione professionale di base di santésuisse. Tra le altre cose, definisce il formato per i CI (vedi regolamento quadro della CSRFC per i corsi interaziendali). Sulla base dell'art. 29 capoverso 1 dell'ordinanza sulla formazione professionale essa presenta rapporto all'organizzazione responsabile CSRFC.

Art. 3 Gruppo di lavoro

La direzione ai sensi dell'art. 2 si avvale della consulenza di un gruppo di lavoro composto di rappresentanti delle istituzioni del primo pilastro, di rappresentanti dell'assicurazione infortuni e dell'assicurazione malattie. Il gruppo di lavoro si autocostituisce e si fa carico dello sviluppo professionale specifico del ramo. Esso riceve in copia i rapporti redatti dalla commissione di vigilanza CI concernenti la qualità e lo svolgimento dei corsi interaziendali nonché eventuali richieste su misure tese a sviluppare e migliorare i corsi. Al gruppo di lavoro si trasmettono con cadenza annuale dati pertinenti (tra cui il numero di contratti di tirocinio, risultati finanziari) e informazioni.

Art. 4 Commissione di vigilanza CI (commissione di vigilanza)

L'attuazione e lo svolgimento dei corsi interaziendali sono soggetti alla vigilanza della commissione di vigilanza CI. La commissione di vigilanza si costituisce in funzione del gruppo di lavoro e si compone di rappresentanti delle istituzioni del primo pilastro, di rappresentanti dell'assicurazione infortuni e rappresentanti dell'assicurazione malattie. L'ispettorato cantonale del lavoro siede in seno alla commissione. La commissione di vigilanza CI coordina e sorveglia l'attività dei corsi, il formato per i CI (vedi regolamento quadro della CSRFC per i corsi interaziendali) e garantisce la qualità dei corsi interaziendali. Dà attuazione al concetto di garanzia della qualità per i corsi interaziendali del ramo. Essa presenta un rapporto al gruppo di lavoro sulla qualità e sullo svolgimento dei corsi interaziendali. Propone al gruppo di lavoro misure per migliorare continuamente la qualità e l'organizzazione dei corsi interaziendali nel quadro della garanzia della qualità.

Art. 5 Commissione d'esame

Sotto la direzione del settore Formazione professionale di base si costituisce una commissione d'esame, la quale mette a punto e sviluppa i seguenti elementi della procedura di qualificazione:

- controlli delle competenze nei CI (art. 10)
- procedura di qualificazione aziendale

tenendo conto delle disposizioni esecutive per la procedura di qualificazione con esame finale della CSRFC (in particolare: 4.1 Campo di qualificazione «Lavoro pratico» e 5.3 Nota relativa all'insegnamento professionale per i corsi interaziendali) nonché degli strumenti di valutazione.

Essa propone periti d'esame alle autorità cantonali (art. 35 OFPr).

Se necessario, supporta la direzione del settore Formazione professionale di base nella nomina di capiperiti, membri della commissione di qualificazione ecc. in conformità alla legge cantonale.

La commissione d'esame si autorganizza. Si presta attenzione perché siano opportunamente rappresentate le assicurazioni sociali (perlomeno le istituzioni del primo pilastro, l'assicurazione

infortuni e l'assicurazione malattie) e le regioni linguistiche. La direzione della sede della Svizzera francese è rappresentata.

Art. 6 L'organizzazione

In qualità di organo responsabile, santésuisse garantisce l'attuazione dei corsi interaziendali per impiegate e impiegati di commercio del ramo assicurazioni malattie e assicurazioni sociali. Ad essa competono in particolare i seguenti compiti:

- Emanare il programma dei corsi.
- Applicare il programma dei corsi in loco. A tale scopo mette a punto un programma dettagliato.
- Svolgere in prima persona i controlli delle competenze nei CI e valutarli con una nota.
- Programmare i corsi, stilarne i contenuti e inviare le convocazioni alle persone in formazione.
- Predisporre l'infrastruttura per l'attuazione dei CI.
- Designare i responsabili docenti CI e i relatori specializzati.
- Mettere a punto e applicare l'ordinamento delle assenze e disciplinare per i corsi interaziendali, portandolo a conoscenza delle aziende formatrici, delle persone in formazione nonché dei responsabili CI, dei relatori specializzati.
- Rendere conto alla commissione di vigilanza e preparare liste di controllo in conformità al concetto di garanzia della qualità del ramo.
- Vigilare sui corsi interaziendali sul posto.
- Garantire il rispetto delle convenzioni sulle prestazioni con i cantoni.
- Approntare i corsi di formazione continua per i formatori di corsi interaziendali.
- Supportare i cantoni nell'organizzazione degli esami in conformità al diritto cantonale.

Art. 7 Organizzazione, attuazione e durata dei corsi interaziendali

La frequenza dei corsi è obbligatoria. Le aziende formatrici devono accordare un congedo alle loro persone in formazione affinché possano frequentare i corsi interaziendali. La frequenza dei corsi è considerata come orario di lavoro. santésuisse invia alle persone in formazione la convocazione ai corsi. I corsi interaziendali durano complessivamente 16 giorni per una durata massima di 8 ore per giornata. I corsi si svolgono nei giorni in cui non vi è scuola e sono sovvenzionati dai cantoni. Nell'ultimo semestre della formazione professionale di base non si svolgono corsi interaziendali a partire dal momento in cui inizia la procedura di qualificazione.

Art. 8 Contenuti dei corsi interaziendali

I contenuti vincolanti dei corsi interaziendali sono elencati nell'allegato 2 (aspetti specifici dei rami) del piano di formazione. La materia impartita nei corsi interaziendali è considerata materia di esame.

Art. 9 Controlli delle competenze nei CI

Si svolgono due controlli delle competenze nei CI che comprendono perlomeno una valutazione della persona in formazione. Per ciascuna valutazione, santésuisse sceglie (art. 2) il metodo per i due controlli delle competenze nei CI in funzione del rispettivo formato CI (vedi regolamento quadro della CSRFC per i corsi interaziendali). L'elaborazione dei controlli delle competenze nei CI spetta alla commissione d'esame (art. 5).

Art. 10 Costi dei corsi

santésuisse addebita i costi dei corsi alle aziende formatrici. Nel determinare i costi dei corsi si tiene conto delle eventuali prestazioni di enti pubblici e di altri proventi. Dalle aziende non affiliate a santésuisse si può esigere una maggiore partecipazione alle spese. (art. 23 cpv. 4 LFPr).

A tale scopo santésuisse può stipulare convenzioni separate. La partecipazione delle aziende ai costi dei corsi interaziendali non può superare i costi integrali (art. 21 cpv. 2 OFPr).

Se non sono coperti da prestazioni di aziende formatrici o enti pubblici, da eventuali contributi da parte di terzi e altre risorse, i costi per l'organizzazione, la preparazione e lo svolgimento dei corsi interaziendali sono a carico delle organizzazioni che attuano i corsi interaziendali in quanto organi responsabili del finanziamento dei corsi sul posto.

L'azienda di tirocinio si fa carico dei costi derivanti dalla partecipazione delle persone in formazione ai corsi interaziendali (art. 21 cpv. 3 OFPr). Il salario fissato nel contratto di tirocinio va versato anche durante la frequenza dei corsi interaziendali.

Art. 11 Entrata in vigore

Il presente regolamento organizzativo è stato messo a punto in conformità alle direttive dei partner della formazione professionale ed è stato verificato dalla CSRFC. Una volta approvato dal comitato della CSRFC, esso entra in vigore in vista dell'inizio del tirocinio 2023.

Soletta, 16 gennaio 2023

santésuisse

.....

Verena Nold
Direttrice santésuisse

.....

Brigitte Bürkler
Responsabile della Divisione formazione
santésuisse